



A S A M A R

**ASSOCIAZIONE AGENTI RACCOMANDATARI
MEDIATORI MARITTIMI AGENTI AEREI**

LIVORNO

STATUTO SOCIALE

Edizione 2020

Approvato dalla Assemblea degli Associati in data 08 Ottobre 2020

Art. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. L'Associazione Agenti Raccomandatori Mediatori Marittimi Agenti Aerei (ASAMAR) è un'associazione senza fini di lucro, avente durata illimitata;
2. Fanno parte della Associazione i soggetti di cui all'art.3, aventi i requisiti previsti dall'art.4, la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo;
3. L'Associazione ha sede legale in Livorno in Via A. Pieroni 26;
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale all'interno dello stesso Comune, nonché di aprire Sezioni distaccate o Delegazioni in altre città.

Art. 2

SCOPI ED OGGETTO

1. L'Associazione ha lo scopo di rappresentare gli interessi collettivi della categoria, nei confronti, di ogni Autorità Pubblica locale, regionale, nazionale, internazionale e sopranazionale, degli Enti Pubblici e privati, delle Organizzazioni Sindacali, delle altre Associazioni e di coadiuvare gli Associati nella risoluzione di problemi connessi alla loro attività.
2. L'Associazione ha inoltre il compito di promuovere la conformità dell'attività degli Associati ai migliori standard qualitativi.
3. L'Associazione potrà volgere – purché in forma non organizzata ad impresa – tutte le attività che siano funzionali e strumentali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali; in particolare, potrà:
 - a) assumere qualsiasi iniziativa che sia tendente alla tutela degli interessi delle categorie rappresentate;
 - b) intraprendere studi diretti al miglioramento dell'attività degli Associati, promuovendo attività culturali della categoria (anche a scopo di addestramento, aggiornamento e perfezionamento), la divulgazione, la pubblicazione, la stampa di materiale a carattere informativo contenente studi, ricerche, materiale didattico e tutto quanto connesso direttamente od indirettamente all'espletamento dell'attività associativa ed al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - c) comporre e, se necessario, decidere, ad istanza delle parti interessate, le controversie insorgenti tra Associati;
 - d) creare occasioni d'incontro ed organizzare manifestazioni per favorire l'integrazione e la conoscenza reciproca tra gli Associati;
 - e) divulgare e promuovere l'attività associativa;
 - f) acquisire partecipazioni in altre associazioni o società che svolgano attività strumentali o collegate con i propri scopi istituzionali;
 - g) provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti delle categorie dei propri Associati in Enti od Organi in cui tale rappresentanza sia prevista da norme di legge o regolamenti ovvero sia ammessa o richiesta;
 - h) esercitare, in genere, tutte le funzioni che siano previste da leggi e regolamenti.
4. L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale Agenti e Raccomandatori Marittimi e Mediatori Marittimi (di seguito, per brevità, Federagenti) e ne rispetta i regolamenti e le direttive.

Art. 3

GLI ASSOCIATI

1. Possono chiedere di far parte dell'Associazione in qualità di Associati:
 - a) Ditte o Società che esercitino attività di raccomandazione di navi per conto terzi ed i cui titolari, legali rappresentanti ed institori siano legalmente iscritti negli elenchi tenuti dalle Camere di Commercio;
 - b) Ditte o Società che esercitino attività di mediazione nei contratti di utilizzazione o compravendita di navi e di unità da diporto, i cui titolari, legali rappresentanti ed institori siano iscritti nei ruoli di Mediatori Marittimi delle Camere di Commercio;
 - c) Gli Agenti Aerei;
 - d) Ditte o Società che esercitino, in via continuativa e prevalente, attività di raccomandazione per conto proprio o di Compagnie di Navigazione od Aeree collegate;
 - e) Imprese o Società che esercitino l'ingaggio, l'arruolamento o la gestione di equipaggi di navi volanti e di linea, i cui titolari, legali rappresentanti ed institori siano legalmente iscritti nei registri tenuti dalle Camere di Commercio;
 - f) Ditte o Società che esercitino l'attività di promozione, ricerca ed acquisizione di carichi anche se residenti in province non marittime nelle quali le Camere di Commercio non tengano elenchi in base alla legge 4/4/1977 n. 135;
 - g) Ditte o Società che esercitano nel campo dei NVOCC.
2. Possono chiedere di far parte dell'Associazione, in qualità di Associati Aggregati, le Imprese o le Società che esercitano attività di cui ai commi f) e g) precedenti e che sono iscritte ad altre Associazioni locali, provinciali o regionali.
3. La Ditta o la Società che intende chiedere l'ammissione all'Associazione deve :
 - a) presentare domanda al Consiglio Direttivo, contenente:
 - i) l'indicazione della denominazione e della sede legale, la data di costituzione e la durata;
 - ii) i nomi del titolare o delle persone che ne hanno la legale rappresentanza, nonché degli institori,
 - iii) l'indirizzo e-mail per le comunicazioni alla Società, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - iiii) il nominativo degli effettivi titolari delle partecipazioni;
 - b) allegare alla domanda la copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché una visura storica rilasciata dalla CCIAA nei trenta giorni antecedenti alla presentazione della domanda.
 - c) Le domande di ammissione, che debbono contenere l'espressa dichiarazione di piena conoscenza e di accettazione dello Statuto, dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.
4. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile e non suscettibile di impugnazione.
5. Nel caso in cui la Società dovesse sostituire il legale rappresentante o l'institore che la rappresentano nell'ambito dell'Associazione, il nominativo dello stesso deve essere comunicato all'Associazione.
6. Gli Associati hanno l'onere di comunicare alla Segreteria della Associazione ogni cambiamento di indirizzo, dei recapiti telefonici, di posta elettronica e di posta elettronica certificata. In difetto tutte le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite all'ultimo indirizzo comunicato.

Art. 4

REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

1. Potranno essere ammesse a far parte dell'Associazione le Ditte o Società esercenti continuativamente le attività elencate nel precedente Art. 3.
2. L'Associazione rilascerà ad ogni Associato un certificato annuale attestante la sua iscrizione all'ASAMAR
3. E' pure data facoltà l'Associato di inserire nella carta intestata o nei dati di firma della Ditta o Società della posta elettronica il logo dell'Associazione.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualifica di Associato si perde per:
 - a) morte dell'Associato in caso di Ditta individuale;
 - b) recesso dell'Associato, da comunicarsi al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dall'inizio dell'anno successivo;
 - c) esclusione dell'Associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, per:
 - perdita dei requisiti di cui all'art. 3;
 - fallimento od assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
 - chiusura dell'attività o messa in liquidazione;
 - grave inosservanza delle norme statutarie;
 - inosservanza del lodo arbitrale;
 - inosservanza delle norme comportamentali da parte del titolare o del legale rappresentante o dell'istitutore, tali da creare discredito all'Associazione od alla categoria;
 - incompatibilità con gli indirizzi di ordine generale presi dall'Associazione e/o da Federagenti;
 - morosità nel pagamento dei contributi associativi di cui all'art. 19, co. 2, prolungatasi per oltre 12 mesi.
2. Il Consiglio Direttivo, prima di deliberare sull'esclusione, deve effettuare la contestazione dell'addebito all'Associato, concedendogli un termine non inferiore a 15 giorni per presentare scritti difensivi e documenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non addivenisse ad una decisione con la maggioranza dei due terzi dei presenti, la questione verrà sottoposta all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 8, co. 8 e co. 9. L'Associato ha diritto di essere sentito dall'Organo deliberante.
3. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'Associato mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata e sarà efficace dalla data della ricezione ovvero (in caso di mancata consegna della lettera raccomandata) dalla data di inizio del periodo di giacenza presso il competente ufficio postale.

Art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) I Vicepresidenti
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Proviviri

Art. 7

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati hanno diritto a partecipare alle Assemblee ed alle cariche elettive dell'Associazione.
2. Ciascun Associato ha diritto ad un voto e potrà eventualmente delegare al voto un altro Associato.
3. Ciascun Associato non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
4. Le deleghe devono essere rilasciate per iscritto con indicazione della Ditta o Società delegata e sottoscritte dal titolare o legale rappresentate della Ditta o Società delegante.
5. Le Imprese individuali associate partecipano in persona del loro titolare.
6. Le Società partecipano in persona del legale rappresentante o dell'istitutore nominalmente.

Art. 8

L'ASSEMBLEA

1. Il Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, dovrà convocare almeno una volta all'anno l'Assemblea per approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
2. L'Assemblea dovrà essere, altresì, convocata ogni qualvolta ne sia presentata al Presidente richiesta scritta di almeno 1/3 del numero totale degli Associati, nonché quando lo richiedano i due/terzi dei componenti del Consiglio Direttivo,
3. L'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali deve essere convocata entro sessanta giorni dalla scadenza.
4. Con deliberazione della stessa assemblea la convocazione può essere rinviata per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ovvero per il tempo necessario a coordinarla con l'Assemblea elettiva di Federagenti.
5. La Assemblea – con esclusione di quella elettiva – può essere convocata in luogo determinato con partecipazione personale degli aventi diritto oppure in video conferenza attraverso portale telematico che ne permetta la partecipazione da remoto.
6. Le convocazioni dovranno essere effettuate a mezzo comunicazione scritta agli Associati spedita con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata.
7. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione nonché l'ora della seconda convocazione, da tenersi almeno tre ore dopo l'ora della prima convocazione, l'ordine del giorno con indicazione delle materie da trattare.
8. In caso di urgenza, il termine è ridotto a cinque giorni.
9. Ciascun Associato Effettivo ha diritto di esprimere un voto per la Ditta o Società rappresentata oltre esprimere il voto spettante alle ditte o Società dalle quali è stato delegato ai sensi dell'art.7 comma 3 e 4.
10. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
11. L'Assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza,

- anche per delega, di più della metà degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
- 12.L'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
 - 13.L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di tanti Associati rappresentanti almeno i 2/3 dei voti spettanti complessivamente a tutti gli Associati; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino più della metà degli Associati.
 - 14.Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere indicata anche la data della terza convocazione, che dovrà svolgersi ad almeno 7 (sette) giorni di distanza dalla data della seconda convocazione. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno il 28% degli Associati.
 - 15.Hanno il diritto di intervento all'Assemblea, ma non il diritto di voto, gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'art. 19, co. 2.

Art. 9

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie che per legge o per disposizione del presente Statuto sono riservate all'Assemblea e non sono di competenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare:
 2. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 3. elegge, in occasione della assemblea elettiva biennale, i membri del Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 comma 1°.
 4. nomina i Revisori dei conti nel rispetto di quanto disposto dall'art.16;
 5. nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
 - a) delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.
- 6 L'Assemblea straordinaria delibera su:
 - a) modifiche dello Statuto;
 - b) scioglimento dell'Associazione;
 - c) nomina dei Liquidatori e determinazione dei loro poteri;
 - d) modalità di svolgimento della liquidazione;
 - e) devoluzione del patrimonio residuo di liquidazione
 - f) elegge il consiglio Direttivo in caso di decadenza dello stesso ai sensi dell'art.10 comma nono.

ART.10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri di cui 7 (sette) elettivi e 2 (due) di diritto.
2. I sette membri elettivi del Consiglio direttivo sono eletti dai rappresentanti degli Associati, che hanno diritto al voto, mediante votazione con scheda segreta, in cui si devono esprimere, a pena di nullità del voto, sette preferenze tra i rappresentanti degli Associati che, entro sette giorni prima dalla celebrazione della assemblea, abbiano presentato la propria candidatura presso la Segreteria della Associazione, presentazione che sottintende

l'accettazione della carica.

3. Risulteranno eletti i primi 7 (sette) candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. Se due o più candidati avessero conseguito la parità di voto che assegnerebbe il settimo posto, si procederà immediatamente, dopo lo scrutinio, al ballottaggio tra detti candidati, al fine della proclamazione degli eletti.
4. I due membri di diritto del Consiglio Direttivo si individuano nei due Presidenti uscenti da mandati precedenti a quello in cui colui che, ai sensi dell'art.13, è eletto o rieletto, per il nuovo mandato, alla carica di Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni dalla riunione di insediamento di cui al seguente settimo comma. I suoi membri sono rieleggibili, salvo quanto previsto per la carica di Presidente dall'art. 13 comma 4
6. Nel caso in cui, durante il biennio, si venisse per qualsiasi ragione a verificare una vacanza, per dimissioni od altro impedimento di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo sarà integrato dal primo candidato tra quelli non eletti che abbia conseguito, nella elezione o nel ballottaggio di cui al secondo comma del presente articolo, il maggior numero di voti e così via per ogni necessaria, successiva integrazione. Il candidato così individuato, chiamato a integrare il posto vacante può non accettare la carica. In caso di impossibilità di integrare il posto vacante si applica quanto previsto, nei termini e modi, dal successivo decimo comma, in tema di convocazione della assemblea straordinaria elettiva.
7. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti elettivi, il Presidente ed i Vicepresidenti, in occasione della sua prima riunione che sarà convocata dal primo degli eletti entro 15 giorni dalla celebrazione della Assemblea elettiva.
8. Alla stessa riunione il Consiglio Direttivo, una volta insediato a seguito delle elezioni di cui al paragrafo precedente, nomina il secondo rappresentante della Associazione nel Consiglio di Federagenti, scegliendolo tra coloro che abbiano rivestito la carica di presidente dell'associazione e che siano membri di diritto del Consiglio Direttivo, in base al presente articolo, comma 4.
9. Il Consiglio direttivo decade, per dimissioni del Presidente o di contemporanee dimissioni di 5 (cinque) membri elettivi dello stesso. Si considerano contemporanee le dimissioni rassegnate nell'arco di cinque giorni.
10. In tale ipotesi, il Presidente ed il Consiglio restano in carica per l'ordinaria amministrazione e, entro trenta giorni dal verificarsi della decadenza, deve essere convocata la assemblea straordinaria elettiva, salvo che la decadenza non si sia occorsa nell'ultimo trimestre del biennio di mandato. In tal caso l'assemblea elettiva sarà celebrata in occasione della assemblea elettiva ordinaria biennale.
11. Salvo quanto disposto all'art. 11, co. 1, lett. j, la carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita.

Art. 11

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha le funzioni:

- a) di curare il raggiungimento statutari degli scopi e dell'oggetto dell'Associazione, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) di deliberare circa le ammissioni di nuovi Associati;
- c) di eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti;
- d) di nominare o designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti od Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi o regolamenti o sia richiesta od ammessa od opportuna;
- e) di predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione da presentare all'Assemblea;
- f) di nominare il Segretario;
- g) di deliberare sull'assunzione o licenziamento di personale dipendente, stabilendone mansioni e retribuzioni;
- h) di deliberare sulle quote di ammissione e su quelle associative;
- i) di deliberare sulla convocazione dell'Assemblea;
- j) di designare i rappresentanti nelle varie commissioni di lavoro sia dell'Associazione che di Federagenti;
- k) di fissare i rimborsi spese a favore del Presidente e/o dei Consiglieri ai quali vengono affidati incarichi speciali;
- l) di deliberare sull'esclusione degli Associati;
- m) di deliberare sulla decadenza dei Consiglieri per ripetuta assenza;

Art. 12

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando i due Vicepresidenti od almeno un quinto dei Consiglieri ne faccia domanda, nonché, in ogni caso, almeno ogni due mesi.
2. La convocazione avverrà a mezzo comunicazione scritta ai membri spedita con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata in caso di urgenza, il termine è ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno con indicazione delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in luogo determinato con partecipazione personale dei suoi componenti oppure in video conferenza attraverso portale telematico che ne permetta la partecipazione da remoto.
4. Per deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Ogni Consigliere ha un solo voto senza facoltà di delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ratifica i provvedimenti di urgenza assunti dal Presidente.
6. Il Segretario partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale.
7. Il Presidente, per gli argomenti di loro interesse, può invitare ad assistere alla riunione di Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, così come ogni altro soggetto che possa ritenere opportuno;
8. I Revisori dei Conti devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo indette per la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da presentare all'Assemblea. (Disposizione prevista dall'art.10 comma 8 e 9);
9. Le deliberazioni del Consiglio sono vincolanti per tutti gli Associati

Art. 13

IL PRESIDENTE

1. L'Associazione è presieduta da un Presidente, che presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.10 comma 7.
3. La votazione per l'elezione del Presidente si svolge a scheda segreta e ed è dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti rappresentati dai membri presenti alla riunione di Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente resta in carica 2 (due) anni e non può essere eletto per più di 2 (due) mandati consecutivi.
5. Il Presidente che, alla scadenza del mandato, non venga o non possa essere confermato nella carica, quale Presidente uscente, ai sensi dell'art.10 comma 4, è membro di diritto del Consiglio Direttivo del nuovo mandato.

Art. 14

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta nei confronti dei terzi, Autorità ed Enti Pubblici e privati l'Associazione della quale ha la legale rappresentanza.
2. Al Presidente spetta:
 - a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) adottare, in casi di particolare urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovrà ratificarli nella prima riunione successiva;
 - c) conferire deleghe e/o procure a terzi per singoli atti o per categorie di atti, anche per la costituzione in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria od in sede arbitrale;
 - d) conferire incarichi professionali, occasionali o continuativi;
 - e) curare l'esecuzione delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi associativi.
3. Al Presidente spetta, inoltre, l'organizzazione gestionale interna dell'Associazione, la direzione e il coordinamento dell'attività ordinaria e la supervisione sull'attività del Segretario.

Art. 15

I VICEPRESIDENTI

1. I Vicepresidenti, in numero di 2 (due), sono eletti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.10 comma 7 ed esercitano le funzioni ad essi delegate dal Presidente
2. La votazione per l'elezione dei Vicepresidenti si svolge a scheda segreta e sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti rappresentati dai membri presenti alla riunione di Consiglio Direttivo.

Art. 16

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea, è composto di 3 (tre) membri effettivi e da due supplenti, che non versino nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.
2. I Revisori hanno il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, esprimendo il loro parere sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea
3. Essi riferiscono all'Assemblea con relazione scritta e degli accertamenti eseguiti debbono redigere apposito verbale.
4. Essi durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
5. Se durante il biennio venisse a cessare dalla carica qualche Revisore, subentra il supplente più anziano.
6. Qualora non sia possibile ricostituire l'organo, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea per la nomina dei membri, effettivi e supplenti, mancanti.
7. I revisori così nominati scadranno insieme a quelli in carica.
8. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è gratuita.

Art. 17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente è nominato al suo interno dal Collegio stesso.
2. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e durano in carica sino al rinnovo delle cariche sociali; essi sono rieleggibili.
3. I Probiviri sono scelti fra gli Associati devono aver compiuto almeno quaranta anni alla data della loro nomina ed avere almeno sei anni di anzianità associativa.
4. Funzione del Collegio dei Probiviri è quella di tentare una conciliazione delle controversie che dovessero insorgere fra Associati.
5. A tal fine ciascun Associato potrà rivolgere istanza al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, indicando la controparte e l'oggetto della controversia.
6. Il Collegio agirà come amichevole compositore nel rispetto del principio del contraddittorio.
7. La sua decisione non impedirà alle parti di promuovere l'arbitrato di cui all'art. 24 ovvero, a seconda dei casi, di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.
8. Le sedute del Collegio dei Probiviri si svolgeranno presso la sede dell'Associazione.
9. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è gratuita.

Art. 18

PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE ASSOCIATIVE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per lasciti,

- donazioni o qualunque altra causa, vengano ad appartenere all'Associazione, nonché dalle somme accantonate per qualsivoglia scopo.
2. Le quote associative dovute da ogni singolo Associato sono determinate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e comprendono :
 - a) Una quota fissa annuale
 - b) Un contributo per singolo TEU e per tonnellaggio di merce varia;
 - c) Un contributo proporzionale ai diritti di polizza (in entrata ed uscita) incassati dagli Associati
 - d) Un diritto amministrativo proporzionato alla stazza delle navi raccomandate per ogni scalo da esse effettuato nei porti di giurisdizione dell'Associazione.
 3. Entro il 31 marzo di ciascun anno ogni Associato deve versare la quota fissa annuale per l'esercizio in corso ed i contributi e diritti relativi all'esercizio precedente; in difetto, sarà considerato automaticamente in mora, indipendentemente da qualsiasi comunicazione.
 4. Fermo quanto stabilito dall'art. 5, co. 1, lett. c), l'inadempimento all'obbligo di versamento delle quote associative, di cui all'art. 19, co. 2, comporta la sospensione del diritto di voto in assemblea, ai sensi dell'art. 8, co. 12, fino a che permane la situazione di morosità.
 5. I nuovi Associati dovranno versare una quota di ammissione a fondo perduto, fissata dal Consiglio Direttivo.
 6. Le quote associative e le quote di ammissione non sono trasmissibili per atto tra vivi od a causa di morte, né possono essere soggette a rivalutazione.
 7. Le quote associative vengono versate nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dal Consiglio Direttivo.
 8. Il mancato versamento delle quote associative comporta l'interdizione del diritto di voto in Assemblea, oltre all'esclusione ai sensi dell'Art. 5, co. 1, lett. c).
 9. È fatto divieto, per tutta la durata in vita dell'Associazione, di distribuire, anche indirettamente, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali. Questa disposizione può essere derogata solo per esplicita disposizione di legge.

Art. 19

INTRASMISSIBILITA' DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

1. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e sono fissi nel loro valore nominale originario e, quindi, non rivalutabili nonostante l'eventuale perdita di valore della moneta nel tempo.
2. L'impegno finanziario dell'Associato verso l'Associazione è annuale, indivisibile ed irripetibile anche in caso di dimissioni.
3. La perdita della qualità di Associato non comporta la restituzione delle quote e/o dei contributi associativi.

Art. 20

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

1. L'Ufficio di Segreteria è retto dal Segretario, che ne è responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo, ed ha la funzione di organizzare e coordinare l'attività della Associazione, curando l'attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi della Associazione, sotto la direzione ed il coordinamento del Presidente.
2. Il Segretario può essere delegato a partecipare, in rappresentanza dell'Associazione, ai lavori di tutti i comitati e/o commissioni che abbiano attinenza ai problemi marittimi, portuali e della categoria in generale.

3. L'Ufficio di Segreteria provvede:
 - a) a curare le convocazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
 - b) a tenere informati gli Associati della attività dell'Associazione;
 - c) a raccogliere e distribuire il materiale di interesse degli Associati;
 - d) alla archiviazione degli atti e documenti ed alla tenuta dell'archivio;
 - e) alla redazione e conservazione dei verbali di tutte le riunioni degli organi collegiali;
 - f) ad inviare ai membri degli organi collegiali la documentazione che di volta in volta sarà ritenuta opportuna per la discussione dei punti posti all'ordine del giorno. a curare la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - g) a collabora con il Presidente nella stesura dei bilanci preventivi e successivi e dei rendiconti finanziari ed economici previsti dalla legge;
 - h) a svolgere tutti gli incarichi ad essa conferiti dal Presidente o da Consiglio Direttivo.
4. L'attività dell'ufficio di segreteria è ispirata, nel rispetto delle vigenti leggi, ai principi di diligenza, probità e riservatezza.

Art. 21

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale (rendiconto economico e finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deve essere convocata per tali adempimenti entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici giorni) precedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a discuterli ed approvarli.

Art. 22

LIQUIDAZIONE

1. L'Associazione si scioglie per:
 - a. conseguimento dell'oggetto o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
 - b. per deliberazione dell'Assemblea;
 - c. provvedimento dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.
2. Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina uno più liquidatori, determinandone i poteri.
3. Salva diversa disposizione di legge, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della legge 23/12/96 n. 662.

Art. 23

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia dovesse insorgere fra l'Associazione e/o i membri degli Organi associativi e/o gli Associati (salvo l'eventuale esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Collegio dei Provisori per le controversie fra Associati) in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto e, in generale, in connessione con il rapporto associativo e l'espletamento delle funzioni degli Organi associativi, sarà sottoposta ad arbitrato rituale e demandata alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati, uno per ciascuna, dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così nominati o, in difetto di loro accordo, dal Presidente del Tribunale di Livorno, il quale sarà competente a designare anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di apertura di arbitrato e di nomina dell'arbitro dell'altra parte.
2. Qualora le parti siano più di due (intendendosi per parte tutti i soggetti che abbiano rispetto alla controversia una posizione omogenea), ciascuna avrà diritto a nominare un arbitro ed il Collegio arbitrale sarà composto da membri ne numero dispari immediatamente successivo a quello delle parti.
3. Le regole di svolgimento dell'arbitrato saranno determinate dagli arbitri; in ogni caso: a) l'arbitrato sarà disciplinato dagli artt. 806 ss. c.p.c. nella formulazione tempo per tempo vigente; b) la lingua utilizzata sarà l'italiano; c) dovrà essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, con concessione alle parti di ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa; d) i difensori delle parti avranno il potere di transigere, di rinunciare agli atti del giudizio, di determinare o prorogare il termine per la pronuncia ed il deposito del lodo; e) la decisione sarà resa secondo diritto.
4. Sede dell'arbitrato sarà Livorno.
5. Salvo proroga in presenza di uno dei casi previsti dall'art. 820 c.p.c., il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri.
6. Gli arbitri provvederanno anche a liquidare le spese e competenze del giudizio arbitrale (con riguardo sia ai compensi degli arbitri, sia alle spettanze dei difensori), ponendole a carico dell'una o dell'altra parte, ovvero di entrambe, in base al criterio della soccombenza; le parti saranno, comunque, tenute in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio arbitrale, salva la rivalsa fra di loro.
7. Il lodo arbitrale, oltre che per i motivi indicati nell'articolo 829 c.p.c., sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Art. 24

FORO COMPETENTE

1. Per le controversie che non possano essere devolute in arbitrato ai sensi dell'art. 24 sarà competente il Foro di Livorno, con esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo.

Art. 25

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 26

NORMA TRANSITORIA

1. L' approvazione da parte dell'Assemblea del presente Statuto, non determina la decadenza degli Organi elettivi in carica.
2. L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali sarà convocata in prossimità dell'assemblea elettiva di Federagenti per consentire l'allineamento delle cariche elettive prescritto dall'art. 4.4 dello statuto di Federagenti.